

Appunto inviato al Presidente
Da Vuorido in data 25.7.1922
(cf. lettera 25 luglio 1922)
cartella n.

1

PRO - MEMORIA

Il Vice Presidente Comm. Magaldi all'adunanza del 29 novembre 1919 del Comitato Permanente -Gestione Speciale Riassicurazione Danni riferiva che la Mutua Nazionale delle Assicurazioni aveva proposto all'Istituto la stipulazione di un trattato riflettente i rami: incendi, infortuni, responsabilità civile e retrocessione.

Tale trattato sarebbe stato stipulato per una durata indeterminata con effetto dal 1° luglio 1919: la disdetta poteva essere data da ciascuna delle parti per la fine di ogni anno, mediante preavviso di tre mesi per lettera raccomandata.

Il Comitato autorizzava la stipulazione di detto trattato "alle condizioni indicate. Invece il suddetto trattato era stato già stipulato con la Mutua Nazione e firmato dal Comm. Magaldi sino dal 15 ottobre 1919 e conteneva la seguente clausola di disdetta "questo contratto impegna le parti contraenti a partire dal 1° luglio 1919 per la durata illimitata e s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, in mancanza di disdetta da notificarsi dall'una e dall'altra parte almeno 3 mesi prima della fine di ogni anno solare"

Al trattato era allegato un'appendice, con la qua-

le l'Istituto Nazionale si obbligava di corrispondere alla Mutua una sopraprovvigione del 5 % su tutti gli affari esteri e di retrocessione.

A tale appendice fu sostituita quella in data 22 ottobre 1919, con la quale mentre da una parte si riduceva il tasso della sopracommissione, dall'altra si differiva la scadenza del trattato a 5 anni in questi termini: " a deroga di quanto stipulato resta convenuto che il trattato avrà la durata di 5 anni a partire dal 1° luglio 1919 e sarà rinnovabile per uguale periodo, salvo disdetta a darsi in ogni anno dall'una o dall'altra delle parti entro il mese di settembre ."

I Sigg. Consiglieri Comm. Verardo e Rosmini hanno dichiarato in proposito che al Comitato Permanente il 29 novembre 1919 fu presentato soltanto il testo del trattato, del quale il Comitato Permanente autorizzò la stipulazione con la esplicita condizione che avrebbe avuto durata indeterminata dal 1° luglio 1919 con la facoltà di disdetta annuale per le parti contraenti; ma non venne comunicato l'appendice del 22 ottobre, che derogando a questa condizione, stabiliva la durata di un quinquennio.

Riassunto brevemente il fatto, esaminiamo ora se giuridicamente sia valido il trattato stipulato con la Mutua Nazionale in data 15 ottobre 1919.

Il Consiglio di Amministrazione (art. 8, legge 4 aprile 1912) delibera..... sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione su tutti gli atti, che eccedono l'ordinaria amministrazione o che abbiano una particolare importanza per l'azienda.

Il Direttore Generale (art. 9 cit. leg.) rappresenta l'Istituto ed esegue le deliberazioni del Consiglio; firma tutti gli atti e documenti rilasciati dall'Istituto, salvo quelli che importano impegno legale per l'Istituto, i quali devono essere firmati anche da un Consigliere all'uopo delegato dal Consiglio (art. 6 Regolamento 5 agosto 1912) ed è responsabile verso il Consiglio della regolare esecuzione dei deliberati del Consiglio medesimo.

Nel caso in esame il trattato con la Mutua non è stato nè autorizzato dal Consiglio a termini dell'art.8, legge 4 aprile 1912, nè è stato sottoscritto dal Direttore Generale e dal Consigliere delegato a termini dell'art. 6 del reg. 5 agosto 1912, quindi detto trattato è annullabile, perchè da parte del rappresentante l'Istituto non vi fu ^{un} valido consenso.

Infatti i requisiti essenziali per l'esistenza dal

contratto sono: il consenso, l'oggetto, la forma scritta; i requisiti essenziali per la validità sono: la capacità dei contraenti; il consenso valido, mancando i quali il contratto non è inesistente, come nei primi casi, ma annullabile (art. 1104 cod. civ.).

L'annullabilità può procedere da varie cause: da capacità dei contraenti, da inosservanza delle forme stabilite nell'interesse degli incapaci, da vizi del consenso (art. 1300 a 1309 Cod. Civ.). Le suddette nullità sono relative, nel senso che non possono essere dedotte che dall'incapacità dai suoi rappresentanti o da chi non prestò consenso valido. La nullità può essere fatta valere così in via di azione, che in via di eccezione; l'azione si prescrive in cinque anni da che fu scoperto l'errore, l'eccezione è invece imprescrittibile.

All'azione di nullità si può contrapporre la posteriore ratifica, onde il vizio dell'atto claudicante è sanato; la ratifica è tacita se chi poteva avvalersi della nullità ha volontariamente eseguito l'obbligazione, è espressa se contiene la dichiarazione che s'intende correggere il vizio (art. 1309 cod. civ.)

Dopo quanto abbiamo esposto non v'è alcun dubbio circa l'annullabilità del trattato in esame, nè è possibile contrapporre all'azione o eccezione di nullità la tacita ratifica da parte dell'Istituto con l'esecuzione

dell'obbligazione, perchè l'errore fu rilevato solamente nel 1921 ed immediatamente furono elevate vivacissime proteste, alle quali se non seguirono sinora conseguenze giudiziarie, fu solamente per il desiderio di risolvere la vertenza bonariamente; poichè ora la malafede dell'avversario frustra tale speranza si ritiene necessario adire senz'altro il magistrato.

La Mutua Nazionale non potrà efficacemente sostenere la tesi della ratifica da parte dell'Istituto per tacito consenso con l'esecuzione dell'obbligazione, perchè non vi può essere consenso tacito là dove c'è una protesta, ossia una manifestazione di volontà in senso contrario.

Solamente per un più completo esame della questione aggiungiamo che il principio fondamentale di diritto sanzionato dall'art. 1151 del nostro codice civile, per cui ognuno è tenuto a risarcire il danno cagionato ad altri per sua colpa, trova la sua piena applicazione anche agli atti dei pubblici funzionari. Non si può quindi mettere in dubbio che costoro sono civilmente responsabili dei danni recati con la loro colpa sia alla pubblica amministrazione, sia ai privati, sebbene manchino tuttora nella nostra legislazione norme appropriate per determinare le condizioni ed i limiti di tale responsabilità ed il modo di farla valere, ad eccezione degli art. 783 a 792 cod. proc. civ., che regolano l'azione civile contro l'au

torità giudiziarie e dell'art. 256 della legge Comunale e Prov. 20 febbraio 1889, che riflette la responsabilità degli Amministratori.

In mancanza di norme speciali la responsabilità civile dei pubblici ufficiali va regolata secondo il diritto comune, come se si trattasse di rapporti fra privati.

Quindi la prima regola da tenersi presente per giudicare di siffatta responsabilità sarà quella che senza colpa non vi è responsabilità; il che significa che cosi l'Amministrazione, come i privati quando vogliono chiamare un funzionario a rispondere civilmente dei danni da lui recati nell'esercizio delle sue funzioni dovremmo anzitutto dimostrare che egli ha agito con colpa e con dolo.

L'azione civile dell'Amministrazione è sempre proponibile direttamente contro gli Ufficiali responsabili secondo le norme ordinarie di competenza e di procedura.

Ora nel caso in esame riteniamo ^{che} il Rappresentante del tempo dell'Istituto era in colpa.

Egli non era il Direttore Generale, nè poteva esserlo, perchè era il Vice Presidente del Consiglio, ossia di un Consesso, che ha anche funzioni di controllo e di giudice e quindi non era possibile che una stessa persona potesse raccogliere in sé la funzione di controllore e di controllato, di giudice e di giudicato.

Il Rappresentante dell'Istituto, che fungeva da Direttore Generale in condizioni anormali doveva maggiormente sentire la necessità di attenersi più scrupolosamente alla legge e precisamente al disposto dell'art. 8 legge 4 aprile 1912, che gli faceva obbligo di sottoporre all'approvazione del Consiglio il contratto in esame; invece violando la legge sottopose il contratto con la Mutua, già da lui firmato in data 15 ottobre 1919, alla semplice ratifica del Comitato Permanente solamente il 29 ^{Novembre} ottobre 1919, trascuando di sottoporre almeno alla stessa ratifica l'allegato, che arrecava importanti modificazioni al contratto medesimo.

Ora tutto ciò costituisce colpa e forse colpa lata.

A questo modo di agire colposo per la conclusione del contratto si aggiunge da parte del legale rappresentante del tempo dell'Istituto, la seguente interpretazione del contratto medesimo: egli ha dichiarato che lo spirito della clausola dell'allegato 22 ottobre 1919 era di assegnare al trattato una durata non maggiore di 5 anni e di attribuire alle parti la facoltà di darne disdetta ogni anno; ora tale interpretazione non può essere sincera.

Infatti al detto trattato vi era un primo allegato, col quale l'Istituto si obbligava di corrispondere alla Mutua una sopraprovvigione del 5 % su tutti gli affari esteri e ^{di} retrocessione; a tale allegato venne sostituito

l'altro in data 22 ottobre 1919, col quale se da una parte si riduceva il tasso della sopra commissione, dall'altra si portava a 5 anni la scadenza del trattato, con la clausola in questi termini: "i trattati avranno la durata di 5 anni a partire dal 1° luglio 1919 e saranno rinnovabili per uguale periodo, salvo disdetta a darsi ogni anno dall'una e dall'altra delle parti entro il mese di settembre".

Sicchè la dilazione della scadenza del trattato a 5 anni dovevasi ritenere come un corrispettivo alla riduzione del tasso: ora tale corrispettivo doveva costituire qualche cosa di più favorevole e vantaggioso rispetto al termine già assegnato; tale termine era illimitato, salvo ^{disdetta annuale} perciò il termine di 5 anni, salvo disdetta annuale, non poteva costituire per la Mutua una circostanza più favorevole della prima, anzi era il contrario; perciò bisogna concludere che il trattato fu stipulato per un primo periodo obbligatorio di 5 anni, salvo disdetta da farsi ogni anno nel mese di settembre precedente alla scadenza del periodo quinquennale, per evitare la tacita rinnovazione del trattato per uguale periodo quinquennale; quindi il primo periodo quinquennale è obbligatorio, mentre i successivi sono facoltativi, a seconda che ci sia stata o no la disdetta annuale, ossia la disdetta nel mese di settembre di ogni anno precedente la scadenza del periodo quinquennale.

Nei contratti si deve indagare quale sia stata

la comune intenzione delle parti contraenti, anzichè stare al senso delle parole: in conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectari placuit (art. 1131 cod. civ.).

Dopo avere esaminato il merito della quistione accenniamo alla procedura da seguire.

La clausola contenuta nel trattato e cioè "le controversie derivanti dall'applicazione del presente trattato verranno deferite da un collegio di arbitri, quali amichevoli compositori" non può applicarsi alla vertenza in esame, che ha per oggetto la nullità del trattato medesimo.

Dovendosi impugnare il trattato per nullità sarebbe illogico se si iniziasse il giudizio con il procedimento speciale previsto dallo stesso trattato; il tutto comprende la parte e se si impugna per nullità il tutto, ossia il trattato, si deve ritenere impugnato e di nessun valore la parte, ossia il patto che stabilisce il giudizio arbitrale; perciò il giudizio di nullità del trattato deve svolgersi innanzi al magistrato ordinario e non innanzi al collegio arbitrale.

A questa osservazione di logica giuridica aggiungiamo che per l'art. 9 proc.civ. una delle condizioni per la validità del compromesso (e il sopra riferito patto del

trattato è un compromesso) è la capacità dei contraenti e non ha effetto il compromesso fatto da ^{un} amministratore o da chi non può liberamente disporre della cosa, su cui cade la controversia, se non quando sia approvato nei modi di legge.

Ora il Rappresentante dell'Istituto come non aveva la capacità di obbligarsi per il trattato, così non aveva la capacità per sottoscrivere il compromesso, essendo l'uno e l'altro due trattati connessi.

Infine aggiungiamo che ~~l'~~art. 8 proc.civ. è detto che non si possono compromettere le quistioni, che non possono essere transatte, ossia quelle di ordine pubblico; tra le quali si devono annoverare le quistioni riflettenti la capacità e lo stato delle persone.

Perciò ripetiamo che il giudizio di nullità per in capacità di uno dei contraenti si deve svolgere innanzi al magistrato ordinario e non innanzi al collegio arbitrale.

Per le esposte ragioni si è di parere di ~~impugnare~~ ^{te} per nullità il trattato in esame; subordinatamente sollevare la quistione di interpretazione; tutto ciò non per azione, ma per eccezione, ossia non iniziando un giudizio, ma rifiutando gli affari della Mutua ed attendendo che essa dia inizio ad un giudizio; se ordinario, l'Istituto da convenute potrà eccepire la nullità del trattato e subordinatamente chiedere la interpretazione giudiziaria della nota clausola; se arbitrale, l'Istituto rifiuterà di nominare il suo arbitro e darà inizio al giudizio ordinario

per nullità del trattato.

In ogni modo siccome la quistione per il merito e per la procedura è molto grave economicamente e moralmente sarebbe opportuno sentire al riguardo anche il parere dell'Avvocatura Erariale.

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA 29 NOVEMBRE 1919
DEL COMITATO PERMANENTE
GESTIONE SPECIALE RIASSICURAZIONE DANNI

Omissis.

3. TRATTATI DI RIASSICURAZIONE CON LA MUTUA NAZIONALE DELLE ASSI-
CURAZIONI IN ROMA

Il Vice Presidente riferisce che, a seguito di trattative con-
dotte con la Mutua Nazionale delle Assicurazioni in Roma, questa
ha proposto allo Istituto la stipulazione dei seguenti trattati:

RAMO INCENDIO

- 1) Trattato di partecipazione per una quota parte fissa del 20% su tutti i premi netti sottoscritti per le assicurazioni di rischi situati nel Regno d'Italia; Provvigione 32 1/2 per cento.
- 2) Trattato di riassicurazione in quota diretta di primo eccedente su tutti gli eccedenti che verranno a formarsi per la Mutua dopo la cessione del 20% di cui al precedente trattato, e dopo la costituzione del proprio pieno. L'Istituto si obbligherebbe ad accettare tale partecipazione fino alla concorrenza di dieci volte il pieno conservato dalla Mutua per proprio conto esclusivo, ciò che equivale ad una ripartizione dello eccedente totale inteso come sopra in non più di 20 pieni. Provvigione del 27 1/2 per cento.
- 3) Trattato di riassicurazione per sopraeccedente su assicura-



zioni assunte dalla Mutua sopra enti situati nel Regno. La Mutua si obbligherebbe a cedere allo Istituito una quota, come risulta dal prospetto seguente:

a) per rischi il cui premio medio non superi le Lire 2°/°°: un massimo di L. 1.000.000, elevabile a L. 1.500.000, quando la Mutua sia unica assicuratrice di un rischio isolato;

b) per rischi aventi il premio medio superiore alle L. 2°/°° ma non superiore alle L. 3°/°°: i massimi suddetti verranno ridotti di un quarto;

c) per rischi aventi il premio medio superiore alle L. 3°/°° ma non superiore alle L. 5°/°°: i massimi di cui ad a) verranno ridotti di un terzo;

d) per rischi aventi il premio medio superiore alle L. 5°/°° i massimi di cui ad a) verranno ridotti di una metà.

Provvigione del 25%.

PER IL RAMO INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE

- 1) Un trattato di partecipazione per quota
- 2) Un trattato di riassicurazione di 1° eccedente, alle stesse condizioni e nelle stesse forme di quelli per il ramo incendi 1° e 2°, eccezione fatta per la provvigione, che viene stabilita nella misura del 30% tanto per il trattato per quota quanto per quello di eccedente.

Trattati di retrocessione = La Mutua propone inoltre di far partecipare l'Istituto nella stessa misura a tutti gli affari pro-



venienti da riassicurazioni, e, o retrocessioni,; ed infine a tutte le operazioni dirette od indirette che essa potrà effettuare nelle Colonie Italiane e nei paesi esteri.

Su tali affari l'Istituto le corrisponderebbe una maggior commissione del 2 1/2 % da aggiungersi alle singole misure di commissione contemplate nei trattati di cui sopra.

I menzionati trattati verrebbero stipulati per una durata indeterminata, con effetto dal 1° luglio 1919. La disdetta potrà essere data da ciascuna delle parti per la fine di ogni anno mediante preavviso di tre mesi per lettera raccomandata.

Il Vice Presidente avverte che tutte queste condizioni proposte dalla Mutua sono ritenute accettabili dal Prof. Beneduce.

Il Comitato,

Udite le comunicazioni del Vice Presidente,

Autorizza la stipulazione di tutti gli anzidetti trattati proposti dalla "Mutua Nazionale", alle condizioni indicate.

OMISSIS

=====

Per copia conforme

*le, a detta dello
no fig. Magaldi,
nel Beneduce
ma dato parere
annuale a quelle
misure chiuse
aperte della "Mutua",
o che il h
gall. firmava
dato
era diretta alla Mutua
che si dichiarava che la
rata del contratto
stata fissata in 5 anni*

*senza scadenza annuale e senza preavviso
di 3 mesi? Tale comunicazione era in
conformità ad un'appendice del contratto (data
16 ottobre) recante la data del successivo giorno
22 che era in aperto contratto con quanto si
riferiva al Comitato e il Comitato, in base
alla relazione del suo Vice-Presidente, deliberava*

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA 26 FEBBRAIO 1921
DEL COMITATO PERMANENTE

Omissis

7°) RIASSICURAZIONI -

Il Direttore Generale comunica la seguente relazione dell'Ufficio Riassicurazioni, concernente i trattati con la Mutua Nazionale delle Assicurazioni:

no servizio

"Seguendo i criteri prefissici di risanamento^e di riorganizzazione di questo Ufficio di Riassicurazione, dopo lunghi e laboriosi colloqui avuti dal sottoscritto coi rappresentanti della Spett. Mutua Nazionale delle Assicurazioni, questa ha finalmente accolto l'invito dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni di rivedere cioè tutti i contratti di riassicurazione in corso.

Rammento a codesto On. Comitato Permanente che questo Ufficio, con lettere raccomandate in data 31 agosto 1920, disdisse i diversi contratti stipulati colla Mutua. La Mutua con sua lettera 24 Settembre 1920 rispose facendoci osservare che la nostra disdetta era intempestiva poichè le condizioni portate dalla famosa appendice del 22 Ottobre 1919 ai diversi trattati, stabiliva la durata dei medesimi in cinque anni.

La Mutua andò più oltre, e nella lettera suindicata, insinuò perfino che "anche il nostro illustre Sig. Direttore Generale, convenne nel ritenere intempestiva la disdetta."

Questa affermazione fu immediatamente smentita, e incominciò purtroppo quella serie di colloqui per addivenire ad una intesa;



colloqui che iniziati nella forma cortese e amichevole, raggiunsero in questi ultimi giorni, per fermezza della Mutua carattere di spiacevole intransigenza.

La mia relazione del 16 febbraio 1921 diretta al nostro Sig. Direttore Generale spiega i precedenti del come e quando vennero stipulati i contratti colla Spett. Mutua Nazionale delle Assicurazioni; comunica altresì le modificazioni apportatevi con decorrenza 1° gennaio 1921 (impegni e costo dei trattati) ma, ancora oggi, non mi è possibile di sottoporre all'approvazione di codesto On. Comitato, quello schema di Trattato debitamente rifatto, vista l'intransigenza della Mutua nel non volere assolutamente annullare la famosa clausola impegnativa dei cinque anni.

La questione verrà risolta personalmente fra il nostro Sig. Direttore Generale e quello della Spett. Mutua.

9 E' da augurarsi che i legami morali che uniscono i due Istituti valgano a dissipare possibili malumori per una questione poi di così piccola importanza, e che la buona alleanza con noi replicatamente invocata dalla Mutua abbia a realizzarsi efficacemente e completamente.

L'appendice che ho l'onore di sottoporre all'approvazione di codesto On. Comitato, porta le sole seguenti modifiche ai trattati vigenti.

RAMO INCENDIO

- 1) A partire dal 1° gennaio 1921 la Mutua cesserà dall'effettuare all'Istituto Nazionale nuove cessioni (retrocessioni) su affa

ri indiretti tanto italiani che esteri, mentre le retrocessioni in corso a tale epoca rimarranno in vigore sino alla naturale loro scadenza, salvo accordi diversi tra le parti per l'eventuale ritiro del portafoglio.

La Mutua potrà però continuare a retrocedere quegli affari che eventualmente potessero provenire da qualche trattato stipulato anteriormente alla data della firma della presente appendice; ad ogni modo la stessa si obbliga di disdire i contratti per la più prossima scadenza.

- 2) Rimane immutata la partecipazione per quota fissa del 20% sugli affari diretti italiani ed esteri assunti dalla Mutua.
- 3) L'interessenza dell'Istituto Nazionale sul 1° Eccedente venne ridotta a partire dal 1° gennaio 1921 da 10 a 7 pieni con una quota parte del 35%.
- 4) Non desiderando il nostro Istituto ricevere sopraeccedenti venne convenuto che non potranno esserci applicati sotto forma di 2° Eccedente i rischi assunti dalla Mutua in coassicurazione con altre Compagnie.

La Mutua potrà invece cedere all'Istituto sopraeccedenza di affari Italiani e delle Colonie assunti esclusivamente e direttamente da essa sino al massimo di L. 3.000.000 - sopra un solo rischio civile è L. 1.000.000 sopra ogni altro rischio.

- 5) Degli affari diretti esteri oltre alla partecipazione fissa del 20% la Mutua potrà cedere all'Istituto Nazionale a titolo di 1° Eccedente una interessenza sino al massimo di 9 pieni.
- 6) Contrariamente agli impegni precedenti l'Istituto corrisponderà alla Mutua tanto sugli affari diretti italiani quanto su quell

li esteri le commissioni seguenti:

30% sui premi relativi alla partecipazione fissa 20%

27.1/2% sui premi relativi al 1° Eccedente

e 25% sui premi relativi al 2° Eccedente.

L'Istituto rimborserà inoltre alla Mutua il 10% degli eventuali benefici ricevuti.

RAMO INFORTUNI

Anche per il ramo infortuni:

- 1) La Mutua limiterà dal 1° gennaio 1921 le sue accettazioni al lavoro diretto tanto in Italia, Colonie ed Estero, obbligandosi la stessa a disdire per la più prossima scadenza quei contratti di riasicurazione stipulati anteriormente alla firma della presente appendice.
- 2) Dal 1° Gennaio 1921 la Mutua riceverà dall'Istituto una commissione del 30% più 10% utili sugli affari diretti italiani, mentre su quelli esteri la provvigione sarà del 32,1/2% più 10% utili."

IL CAPO DELL'UFFICIO RIASSICURAZIONI

F.to G. Reiter

Roma, 25 febbraio 1921

Il Comitato,

preso atto del rapporto di cui è stata data lettura,

approva le modificazioni arrecate ai trattati vigenti con la

Mutua Nazionale nella appendice proposta;

e, ricordata la propria deliberazione del 29 novembre 1919 che approvava i trattati con la Mutua autorizzandone la stipulazione per una durata indeterminata e con la facoltà per ciascuna delle parti di darne disdetta per la fine di ogni anno mediante preavviso di tre mesi,

rileva l'accento, fatto nella relazione del Capo dell'Ufficio Riassicurazioni, ad altro precedente rapporto da lui diretto al Dir rettore Generale in data 16 febbraio 1921, relativo alla pretesa della Mutua che la durata dei trattati sia stata, invece, stabilita per cinque anni con una appendice del 23 Ottobre 1920, che non fu mai portata a conoscenza del Comitato Permanente,

e prega il Direttore Generale di dargli comunicazione del det to rapporto in una prossima adunanza.

Per copia conforme

ESTRATTO DAL VERBALE DELL' ADUNANZA 7 MARZO 1921
DEL COMITATO PERMANENTE

Omissis.

2. RAPPORTI FRA L'ISTITUTO E LA MUTUA NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI.

Il Direttore Generale ricorda come nella adunanza del 26 febbraio scorso il Comitato Permanente, approvando una appendice che apportava qualche variante ai trattati di riassicurazione vigenti con la "Mutua Nazionale delle Assicurazioni" chiedeva che gli fosse comunicato un rapporto in data 16 febbraio scorso del Capo dell'Ufficio Riassicurazioni, relativo alla pretesa della Mutua che la durata di quei trattati sia stata stabilita in cinque anni con una appendice del 22 ottobre 1920, mentre il Comitato autorizzò la stipulazione dei trattati medesimi, il 19 novembre, per una durata indeterminata, e con la facoltà alle parti di darne la disdetta per la fine di ogni anno mediante preavviso di tre mesi per lettera raccomandata.

Il Direttore Generale comunica ora il detto rapporto del 16 febbraio u.s. del quale dà lettura e che qui di seguito si trascrive:

"In data 15 ottobre 1919 vennero stipulati colla Spett. Mutua Nazionale delle Assicurazioni di Roma i seguenti Trattati di Riassicurazione:

1.° Ramo Incendi

- a) Trattato di partecipazione in ragione del 20% su tutte le

assunzioni.

b) Trattato di 1° eccedente, in ragione dei 10/20 degli eccedenti.

c) Trattato di sopraeccedenza, con un massimo di garanzia, da parte di questo Istituto, di L. 1.500.000 per rischio.

In data 22 Ottobre 1919, venne redatta una appendice, con la quale si stipulava che, a deroga di quanto stabilito nei trattati suindicati, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni avrebbe esteso la sua garanzia, anche sugli affari della Mutua provenienti da riassicurazioni e retrocessioni ed infine in tutti gli affari situati non soltanto in Italia e Colonie ma anche al l'Estero.

Le Commissioni vennero precedentemente fissate nella misura seguente:

per a) = 32,1/2%

per b) = 27,1/2%

per c) = 25%

Con appendice in data 22 Ottobre 1919, venne poi stabilito quanto segue:

"Che sugli affari diretti o indiretti, realizzati nelle Colonie Italiane ed all'Estero, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni corrisponderà alla Mutua Nazionale, una maggior commissione del 2,50% da aggiungersi alle misure di commissione contemplate nei singoli trattati.

Infine con lettera in data 6 giugno 1920, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, si obbligava di corrispondere alla

Mutua, una partecipazione ai benefici sulla base della scala cioè 1%, 2%, 3% a seconda della percentuale sinistri del 58,54 e 50%.

= RAMO INFORTUNI =

a) Trattato di partecipazione in ragione del 20% su tutte le assunzioni.

b) Trattato di 1° eccedente in ragione di 9/10 su tutti gli eccedenti.

Anche per il ramo Infortuni, in data 22 Ottobre 1919, venne redatta una appendice, in virtù della quale, veniva estesa la garanzia all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sulle Retrocessioni accettate dalla Mutua, e si accordava alla medesima, una sopracommissione del 2.50% sugli affari diretti o indiretti realizzati nelle Colonie Italiane ed all'Estero.

Le Commissioni vennero fissate, per questo ramo a 30% senza partecipazione agli utili.

I trattati originali, in possesso di questo Ufficio, e più precisamente quelli redatti e firmati in data 15 Ottobre 1919 contengono la seguente clausola di disdetta:

"Questo contratto impegna le parti contraenti a partire dal 1° luglio 1919 per durata illimitata e s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno in mancanza di disdetta da notificarsi dall'una o dall'altra parte almeno tre mesi prima della fine di ogni anno solare."

Quando con appendice susseguente al 22 Ottobre 1919, si è creduto opportuno di rimpiazzare il testo, così normale, dell'articolo suindicato, col seguente:

"A deroga di quanto stipulato, resta infine convenuto, che i trattati avranno la durata di 5 anni a partire dal primo Luglio 1919 e saranno rinnovabili per uguale periodo, salvo disdetta a darsi in ogni anno da una o dall'altra delle parti entro il mese di settembre."

Colla nuova riorganizzazione delle riassicurazioni questo Ufficio nel corso dell'anno passato, credette opportuno, nell'interesse stesso dell'Istituto Nazionale, di procedere ad una razionale e graduale revisione di tutti gli impegni in corso, e dovette purtroppo constatare che diversi trattati stipulati dovevano essere rimaneggiati sia dal punto di vista tecnico, sia da quello delle commissioni.

Si procedette quindi a disdettare d'accordo con l'On. Direzione Generale i trattati ritenuti difettosi e fra le Compagnie colpite, vi fu anche la Mutua Nazionale delle Assicurazioni.

= COME VENNERO STIPULATI I TRATTATI CON LA MUTUA =

La Mutua Nazionale delle Assicurazioni, sorta sotto gli auspici dell'Istituto Nazionale, ebbe da questo largo e solido appoggio riassicurativo.

Il sottoscritto ignora, perchè non ancora all'Istituto, in quale modo e con quali fini sono stati presi gli accordi sopra accennati per le riassicurazioni.

Però, il Sig. Franceschinis, che a quell'epoca era addetto all'Ufficio di Riassicurazioni, si ricorda che le trattative si svolsero verbalmente fra il Sig. Cav. Scagliola, Direttore della

Mutua e i Sigg. Comm. Anaclerio e l'On. Beneduce per l'Istituto.

Il Sig. Franceschinis asserisce che su invito del Sig. Comm. Magaldi e su appunti a lui rilasciatigli dal Sig. Parodi ex Capo Ufficio preparò il pro-memoria N° 38 diretto all'On. Comitato Permanente (Promemoria ratificato il 29/11/1919) mentre a lui nessuno esemplare di trattato era stato ancora consegnato.

I trattati preparati dalla Mutua nel mese di Ottobre, 1919, vennero consegnati all'On. Beneduce, il quale, pare, li rimise al Gabinetto che a sua volta li passò al Vice Direttore.

Il Sig. Franceschinis li ricevette quindi con molto ritardo e si accorse che contrariamente a quanto gli era stato detto, al Trattato in questione era stata allegata un'appendice con la quale l'Istituto Nazionale si obbligava di corrispondere alla Mutua una sopraprovvigione del 5 % su tutti gli affari Esteri e di Retrocessione.

Il Sig. Franceschinis informò subito della cosa il Consigliere Delegato dell'Istituto Nazionale il quale, dopo aver parlato col Sig. Comm. Anaclerio, gli dichiarò che l'Istituto non avrebbe potuto corrispondere alla Mutua che una sopracommissione del 2.1/2%.

Venne in conseguenza redatta la famosa appendice del 22 Ottobre 1919 la quale pur modificando il tasso della sopracommissione, conteneva in più la deroga all'articolo del Trattato circa la disdetta e la durata del medesimo.

Pare che la suddetta appendice sia stata emessa dopo un

colloquio avvenuto fra il Sig. Consigliere Delegato e il Comm. A
naclerio al quale l'On. Beneduce avrebbe dichiarato che l'Isti
tuto era sì disposto di stipulare il contratto per 5 anni, ma
esigeva che all'Istituto Nazionale venisse concessa la facoltà
di disdetta per la fine di ogni anno.

Contratti e appendici vennero infine consegnati per la
firma al Sig. Franceschinis dal Sig. Comm. Anaclerio il quale
ultimo, nel consegnarglieli, disse che erano già stati esamina
ti e accettati dall'On. Beneduce.

I contratti e relative appendici vennero quindi passati
per la firma al Sig. Comm. Magaldi.

E' evidente che la forma nella quale è stata stillata la
famosa clausola di disdetta dà adito ad interpretazioni diver
se; però è pure evidente la buona fede dell'On. Beneduce il
quale non intendeva assolutamente stipulare un contratto per
5 anni.

La Mutua non si appoggia oggi agli accordi di massima
passati a suo tempo ma al testo della clausola, e ne invoca
l'integrale applicazione pur sapendo che l'Istituto è stato
sorpreso nella sua buona fede.

A nostra richiesta la Mutua si è dichiarata disposta di
rivedere i contratti, e nel corso di diversi colloqui avuti
dal sottoscritto coi Rappresentanti della Mutua si è raggiunto
il seguente accordo:

A partire dal 1° gennaio 1921 all'Istituto Nazionale ver

rà riservata per

= L'INCENDIO =

- A) Una quota fissa del 20% sulle assunzioni dirette italiane,
- B) 7 pieni, pari al 35% sul 1° eccedente Italia,
- C) Una sopraeccedenza, affari italiani, sino al limite di L. 3.000.000 per Rischi Civili
" 1.000.000 per tutti gli altri
solamente nel caso che la Mutua sia sola assicuratrice sopra un determinato rischio,
- D) Una quota fissa del 20% per le Assunzioni Dirette Esteri,
- E) 9 pieni, pari a 9/10 dell'Eccedente Estero.

Il tutto alle seguenti condizioni:

Per la quota 30% più 10% utili
Per gli eccedenti 27 1/2% più 10% utili
Per le sopraeccedenze 25% più 10% utili.

= PER GLI INFORTUNI =

Rimangano inalterati gli impegni precedenti, limitati però ai soli affari diretti, il tutto alle condizioni del
30% per l'Italia, più 10% Utili
32 1/2% per l'Estero, più 10% Utili

= PER LE RETROCESSIONI =

Si è addivenuto di lasciare in vigore il contratto sino al 31 Dicembre 1921, obbligandosi però la Mutua di disdire entro l'anno corrente i Trattati di retrocessione da essa accettati.

Ho chiesto perentoriamente alla Mutua di rifare i contratti vecchi, dando loro una durata illimitata, e facoltà di disdetta reciproca per ogni anno, e di rimpiazzarli con nuovi; ma es

sa non intende per nulla cambiare la famosa clausola di disdetta, ritenendo più che mai l'Istituto interessato per 5 anni.

Debbo aggiungere che lo scopo della nostra richiesta va ri cercato unicamente al fatto di avere l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni contratti e condizioni eguali per tutte le sue Cedenti, mentre la resistenza in proposito della Mutua Nazionale si deve interpretare, a me pare, come una aperta manifestazione di sfiducia verso il nostro Istituto."

IL CAPO DELL'UFFICIO RIASSICURAZIONI

F.to G. Reiter

Roma, 16 febbraio 1921

=====

Il Direttore Generale aggiunge che ancora non è chiusa la discussione coi dirigenti della Mutua Nazionale i quali non sono disposti ad accogliere la interpretazione che egli sostiene della clausola relativa alla durata dei trattati, e cioè che questa si sia voluta stabilire in un periodo massimo di un quinquennio, con facoltà alle parti della disdetta di anno in anno.

Le comunicazioni del Direttore Generale, e la lettura del rapporto del Capo dell'Ufficio delle Riassicurazioni danno luogo a breve discussione, nel corso della quale dai Consiglieri Verardo e Rosmini si pone in evidenza come al Comitato Perma-

nente, il 29 novembre 1919, fu portato soltanto il testo dei trat
tati dei quali esso autorizzò la stipulazione con la esplicita
condizione che avrebbero avuto durata indeterminata dal 1° luglio
1919, con la nota facoltà di disdetta per la parti contraenti; ma
non gli fu comunicata la appendice del 22 ottobre che, derogando
a questa condizione, stabiliva la durata di un quinquennio. Ciò
si tiene a far constare, perchè non possa essere addossata a tale
riguardo alcuna responsabilità al Comitato Permanente.

Il Vice Presidente Magaldi, che in quel tempo era delegato
dal Comitato alla firma degli atti, aggiunge che, secondo il suo
ricordo personale, lo spirito della clausola di cui si discute
era precisamente quello di assegnare ai trattati con la Mutua Na-
zionale una durata non maggiore di cinque anni, e di attribuire al
le parti la facoltà di darne la disdetta ogni anno.

Il Direttore Generale ripete che questo non pare essere l'av
viso della Mutua, e si riserva di fare ulteriori comunicazioni al
Comitato quando la questione sarà stata risolta col Comm. Scaglio
la, Direttore della Mutua, attualmente assente da Roma.

Omissis

=====

Per copia conforme